



# COMUNE di MONTONE

(Provincia di Perugia)

## PROTEZIONE CIVILE

### EMERGENZA "CORONAVIRUS"

### AVVISO ALLA POPOLAZIONE

#### IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8/3/2020;

Visto l'art. 2 del suddetto DPCM 8/3/2020 che dispone le misure di contrasto e di contenimento sull'intero territorio nazionale per il diffondersi del virus COVID-19;

#### INFORMA LA POPOLAZIONE SULLE SEGUENTI MISURE OBBLIGATORIE

1. **SONO SOSPESI** i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali;
2. **SONO SOSPESE** le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
3. **SONO SOSPESE** le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
4. **È SOSPESA** l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
5. **È CONSENTITO** lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
6. **È FORTEMENTE RACCOMANDATO** presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
7. **SONO SOSPESI** altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
8. **SONO CONSENTITI** lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
9. LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
10. **SONO AMMESSI** esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo;
11. **SONO SOSPESI fino al 15 marzo 2020** i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
12. **SONO SOSPESI** i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
13. **È FATTO DIVIETO** agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAIPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
14. L'ACCESSO DI PARENTI E VISITATORI a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
15. **L'APERTURA DEI LUOGHI DI CULTO** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
16. **SONO SOSPESE** le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
17. È FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
18. **SI RACCOMANDA** di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
19. AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

LE DISPOSIZIONI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8/3/2020 SONO EFFICACI FINO IL 3 APRILE 2020.